



Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 34 del 30/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024

L' anno 2024 il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 09:45 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti alla votazione:

| Nome | P | A | Nome | P | A |
|-------------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|
| TURBANTI FAUSTO | X | | VITALE LUCA | X | |
| VIVARELLI COLONNA ANTONFRANCESCO | X | | GABBRIELLI AMEDEO | X | |
| PETTRONE ANGELO | X | | BARTALUCCI MANUELE (FdI) | X | |
| CIUCCHI FRANCESCA | X | | PIZZUTI VALERIO | X | |
| MINACCI CARLA | X | | CULICCHI LEONARDO | | X |
| VASELLINI ANDREA | X | | BARTOLINI DAVIDE | X | |
| CERBONI GIACOMO | X | | CIRILLO CIRO | X | |
| TORNUSCIOLO GINO | X | | BARTALUCCI MANUELE (PD) | | X |
| BRAGAGLIA ALESSANDRO | X | | ROSINI STEFANO | X | |
| BALDI LUDOVICO | X | | BERNARDINI RITA | | X |
| PIERACCINI ALFIERO | X | | BUGGIANI CECILIA | X | |
| LAURETANO LORENZO | X | | CAPONE GABRIELLA | X | |
| GUIDONI ANDREA | X | | DE MARTIS CARLO | | X |
| BACCETTI SIMONETTA | X | | DEL SANTO MARILENA | | X |
| SERRA PAOLO | X | | GORI GIACOMO | X | |
| PEPI FRANCESCA | X | | GAVIANO AMELIA | X | |
| MANZO ANNALISA | X | | | | |

CONSIGLIERI ASSEGNATI: 33

PRESENTI: 28

ASSENTI: 5

Presidente del Consiglio: Fausto Turbanti

Segretario Generale: (vice) Felice Carullo

Scrutatori: Baldi Ludovico, Gaviano Amelia.

Il Presidente Del Consiglio, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- la deliberazione dell'ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

PREMESSO, altresì, che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha stabilito che “*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)*”.

CONSIDERATO che la tassa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. n. 147/2013 che, testualmente, dispone: “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..*” nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: “*Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158*”.

PRESO ATTO che l'art. 3, comma 5 quinquies del DL 228/2021 (Milleproroghe), nel testo risultante dalla conversione in L. 15/2022, ha stabilito che “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari*

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”.

VISTO l'art. 43 comma 11 del D.L. n. 50/2022 con il quale il legislatore, nell'intento di chiarire eventuali dubbi in ordine al termine ultimo fruibile per l'adozione della deliberazione di determinazione delle tariffe in caso di ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio oltre il 30 aprile, ha aggiunto alla sopra richiamata disposizione del D.L. Milleproroghe i seguenti periodi *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.*

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99, che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99.

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud).

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg., determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb.

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile, mentre, per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti sempre dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto.

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio di derivazione eurounitaria *«chi inquina paga»*.

DATO ATTO che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le "*pertinenti determinazioni*" in ordine al Piano Economico-finanziario, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA.

VISTA, in particolare, la Deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999.

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Grosseto è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, che, ai sensi della Legge Regionale 69/2011, per l'Ambito Territoriale Ottimale Toscana Sud (costituito dai Comuni compresi nelle Province di Siena, Arezzo e Grosseto e di 6 Comuni della Val di Cornia in provincia di Livorno), è l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, che svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla Deliberazione dell'ARERA n. 363/2021.

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 6 della Deliberazione dell'ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

PRESO ATTO che la Deliberazione dell'ARERA n. 363/2021 del 3 agosto 2021, contenente l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, pur introducendo significative modificazioni in ordine alle componenti di costo ed alla metodologia di applicazione del sistema, ha sostanzialmente confermato la ripartizione delle competenze sopra rappresentata, meglio dettagliando le singole attribuzioni.

DATO ATTO che l'Autorità di ambito ATO Toscana Sud ha avviato, nei primi mesi dell'anno 2022, il procedimento per la formazione del PEF 2022-2025.

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 28.07.2022 con la quale è stato preso atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti pluriennale ai fini della TARI per il periodo 2022-2025, così come approvato con Delibera di Assemblea di Ambito n. 23/2022.

PRESO ATTO che, con la Deliberazione dell'ARERA n. 389 del 03/08/2023 è stato approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2).

PRESO ATTO della proposta di deliberazione per il Consiglio comunale n. 51 del 19.04.2024, avente ad oggetto: "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2024 AI FINI TARI – AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021".

CONSTATATO, in particolare, che, secondo quanto riportato nella proposta di deliberazione di cui al punto che precede, l'Autorità ATO Toscana SUD ha elaborato i valori del PEF comunale a fini TARI 2024, mediante l'aggregazione delle singole componenti pervenendo alla determinazione di un importo complessivo del PEF comunale 2024, post limiti e post detrazioni, pari a € 19.292.374,00.

PRESO ATTO, conseguentemente, che il valore del PEF 2024 del Comune di Grosseto, pari ad € 19.292.374,00, è ripartito in costi fissi per € 8.443.824,50 ed in costi variabili per € 10.848.549,50.

DATO ATTO che la tariffa si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29.06.2020, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28.06.2021, per il quale risulta depositata la proposta di deliberazione n. 49 del 18.04.2024, avente ad oggetto: "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICHE".

PRESO ATTO, quindi, che il PEF - piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il territorio del Comune di Grosseto, di cui al comma 683 dell'art. 1 L. n. 147/2013 ed all'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, predisposto dal soggetto gestore del servizio, per l'anno 2024, ammonta ad € 19.292.374,00, cui deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 applicato nella misura deliberata dalla Provincia di Grosseto del 5% sull'importo di cui sopra.

PRESO ATTO della Deliberazione dell'ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel sistema dei rifiuti urbani", la quale ha stabilito che, dall'anno 2024, dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

VISTO l'allegato "PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE – ALLEGATO A" contenente:

- il quadro tariffario delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche per l'anno 2024 con indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF 2024;

- il prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2024;

- il prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2024.

DATO ATTO, altresì, che le tariffe di cui all'Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, sono state calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99, tenendo conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. n. 147/2013;

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche come specificato nell'allegato schema di calcolo delle tariffe;
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti, "Allegato A";
- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come specificato nell'allegata tabella;
- applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali pubblici o aree pubbliche o di uso pubblico secondo quanto previsto dall'art. n. 1 comma 662 della L. n. 147/2013, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160, ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, con misura tariffaria determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%.

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 3 settembre 2020, n. 116 avente ad oggetto "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*", il quale ha modificato in modo sostanziale la parte IV del Testo Unico Ambientale, D. Lgs. n. 152/2006, ridisegnando le regole sui rifiuti in attuazione delle direttive Ue meglio note come "Pacchetto Economia Circolare".

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di*

ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO, altresì, il comma 5 bis dell'art. 13 del D.L. n. 4/2022, il quale prevede che *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”.*

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali) e, in particolare l'art. 42, lett. f), che prevede la competenza del consiglio comunale in tema di *“istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”.*

PRESO ATTO atto che il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 era stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 31/07/2023 con provvedimento n. 104 e che la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione è stata approvata dal Consiglio con Deliberazione n. 181 del 27/12/2023.

VISTA e richiamata la Deliberazione n. 187 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 29/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati.

RICHIAMATO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2024-2026, approvato, con i relativi allegati facenti parte integrante e sostanziale del provvedimento, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 07/03/2024.

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 19/04/2016 e modificato con atti consiliari n. 141 del 04/10/2018 e n. 18 del 04/02/2019.

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” – T.U.E.L. e successive modificazioni.

VISTO il vigente Statuto comunale approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 10/11/2003 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 76 del 10/07/08, n. 68 del 28/03/2011, n. 70 del 25/09/2013 e n. 82 del 13/09/2019.

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Economica - Servizio Entrate.

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente Atto.

- 2) Di approvare per l'anno 2024 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), determinate mediante l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, come specificato nell'allegato A "PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE – ALLEGATO A" della presente Deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

- 3) Di prendere atto che, per effetto dell'art. 1 comma 527 della L. n. 205/2017 e dell'entrata in vigore del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito.

4) Di prendere atto della Deliberazione del Consiglio comunale adottata in data odierna, avente ad oggetto: “PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L’ANNO 2024 AI FINI TARI – AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021”.

5) Di approvare, per l’anno 2024, ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013, nonché dell’art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 ed in applicazione dell’articolo 7 del Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, sulla base del piano finanziario validato dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

6) Di dare atto che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100 %.

7) Di dare atto che, ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, sull’importo del Tributo comunale della Tassa Rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, pari all’aliquota deliberata dall’Amministrazione Provinciale di Grosseto del 5%.

8) Di dare atto, altresì, che alle tariffe della TARI 2024 devono essere sommate le componenti perequative UR1,a e UR2,a, pari, rispettivamente, ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno.

9) Di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze mediante la pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come previsto dall’art. 13, comma 15 e seguenti, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

10) Di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza di emettere gli avvisi di pagamento della TARI 2024, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro sessanta giorni dalla sua esecutività o, in via straordinaria, entro centoventi giorni, al Capo dello Stato.

Si riporta il verbale sintetico della seduta, integralmente presente agli atti in forma di registrazione audio/video.

Si dà atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare nella seduta del 23/04/2024.

Relaziona l'assessore Rusconi.

Aperta la discussione, intervengono i consiglieri Cerboni (che chiede che venga fornita la documentazione della Corte dei Conti citata dall'assessore), Rusconi (in risposta Cerboni), di nuovo Cerboni, Bartalucci-PD, Rosini e ancora Cerboni.

Replica l'assessore Rusconi.

(Alle ore 14,30 esce il Segretario Generale dr. Cucinotta: assiste il vice Segretario Generale dr. Carullo)

Intervengono inoltre, per dichiarazione di voto, i consiglieri Vitale e Bartolini

Non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione che viene approvata con 19 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Baccetti, Baldi, Bartalucci-FdI, Bragaglia, Ciucchi, Gabbrielli, Gaviano, Guidoni, Lauretano, Manzo, Minacci, Pepi, Pettrone, Pieraccini, Serra, Turbanti, Vasellini e Vitale), 8 contrari (Bartolini, Buggiani, Capone, Cerboni, Cirillo, Gori, Rosini e Tornusciolo) e 1 astensione (Pizzuti), espressi dai consiglieri presenti.

Dopodichè

IL CONSIGLIO

con identica votazione palese

DELIBERA ALTRESI'

di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio
Fausto Turbanti

Il Vice Segretario
Felice Carullo

(atto sottoscritto digitalmente)